ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ATTUAZIONE DI UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ROVATO

Premesso che in data 9 giugno 2016 è stata sottoscritta fra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali territoriali ed interne un'ipotesi di accordo integrativo per l'attuazione di una forma di previdenza complementare a favore del personale addetto alla Polizia Municiaple del Comune di Rovato;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, rilasciato in data 23 giugno 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 11 luglio 2016 che autorizza la sottoscrizione dell'accordo integrativo per l'anno 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno dodici del mese di luglio dell'anno 2016, presso la sede del Comune di Rovato, tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione delle organizzazioni sindacali e la RSU, nelle persone di:

Delegazione di parte pubblica:

dott. Domenico Siciliano (Segretario Generale)

dott. Giacomo Piva (Vice Segretario)

R.S.U.:

Almici Aldo

Sorteni Giovanni

Mantegari Roberta

Tiraboschi Silvia

el To

loven

Organizzazioni sindacali territoriali:

Ornella Eggenter CGIL/FP

Ivo Merlini CISL FPS

VISTO

- L'art. 208, comma 4°, del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i, volto a disciplinare la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità, tra cui, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 9/10/2000, l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti all'Ufficio della Polizia Municipale;
- L'art. 17 del CCNL del 22/1/2004 che prevede che "le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dell'art. 208 comma 2, lettera a) e comma 4 del D. lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970);
- La sentenza della corte costituzionale n. 426/2000 che ha affermato la legittimità della costituzione di fondi di assistenza e previdenza per la polizia locale;
- Il parere della corte dei conti sezione Lombardia n. 215/2012, secondo il quale: "i versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno carattere "contributivo-previdenziale" e pertanto <u>le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 c.d.s., non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, pertanto, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all'art. 9 comma 1 e comma 2 bis del d.l. 78/2010"</u>
- la sentenza della corte dei conti sezione delle autonomie n. 22/2015 che ribadisce che le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale non soggiacciono alle limitazioni di cui al citato art. 9 comma 1 e comma 2 bis del d.l. 78/2010;
- La delibera di Giunta Comunale n. 63/2016 inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie al codice della strada per l'anno 2016, dove è previsto lo stanziamento di somme destinate alle finalità di previdenza complementare;

X

Jan av

a g

4

PREMESSO

Che le parti intendono avvalersi di una forma di previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

DESTINATARI

Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Rovato, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

- 1. la previdenza integrativa opera a favore del personale inquadrato come agenti e ufficiali di P.M. (alla data odierna: 1 comandante 4 ufficiali 8 agenti per complessive 13 unità).
- 2. i nuovi assunti dovranno avere superato positivamente il periodo di prova
- 3. il beneficio opera a favore del personale a tempo indeterminato in servizio al 1/1/2016 e comunque a favore dei dipendenti che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato

Art. 2

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Dato atto dell'art. 17 del CCNL del 22/01/2004, che prevede che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dell'art. 208 del codice della strada siano gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970), che a sua volta prevede che le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti;

Viene nominato rappresentante dei lavoratori per l'art. 208 il dipendente Marazzani Gianpietro, eletto fra tutti i lavoratori di polizia locale;

A PM

I W

lower

Il rappresentante dura in carica cinque anni ed è rieleggibile; ha il compito di comunicare all'amministrazione nel dettaglio il prodotto previdenziale che è stato scelto e di rapportarsi con essa sulla materia;

Art. 3

FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'art. 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 e pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.

Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da fondi pensioni aperti, F.I.P. (fondi pensione individuali) o P.I.P (piani pensioni individuali), assicurazioni sulla vita o prodotti similari consentiti dalla legge.

Art. 4

FINANZIAMENTO

Per il finanziamento delle prestazioni sopra citate, il Comune di Rovato si impegna a versare, per l'anno 2016, un contributo complessivo di euro 26.000,00 (come da deliberazione di G.C. n. 63/2016) da distribuire a favore di ciascun beneficiario di cui all'art. 1 secondo il riparto concordato fra il Rappresentante dei Lavoratori dei cui all'art. 2 e il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Le parti convengono che per gli anni successivi l'importo del fondo verrà stabilito entro il termine di approvazione della delibera di Giunta di destinazione delle risorse derivanti dall'introito delle sanzioni ex art. 208 del codice della strada ed a seguito di appositi incontri.

Per l'anno 2016 il pagamento avverrà, in un'unica soluzione, entro il 31/12/2016.

Le forme di previdenza ed assistenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della delibera di ripartizione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 208 sopra citato.

La quota complessiva è destinata alla previdenza integrativa.

Jest

X V

 \mathcal{N}

De Contract

6

L'ente ha provveduto ad iscrivere le risorse finanziarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa.

L'Ufficio Personale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore degli istituti assicurativi o bancari individuati, come saranno indicati alla amministrazione dal rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 2.

Art. 5

CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere, per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale
- Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale
- Riscattare la propria posizione individuale

L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Rovato, o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Municipale (ad esempio passaggio a qualifica o profilo professionale per la quale non è prevista tale forma pensionistica).

L'obbligo dell'ente è altresì sospeso durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente disciplinati dal CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6

CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

Art. 7

VALIDITA' DELL'ACCORDO

In presenza di fatti che possano incidere su quanto qui pattuito, le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare le eventuali conseguenze applicative del presente accordo.

M

M

loven.

Le parti si impegnano comunque ad incontrarsi annualmente per verificare l'andamento ed i risultati del fondo.

Per quanto non espressamente trattato si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

owan

jourd

Letto e sottoscritto

Delegazione di parte pubblica:

dott. Domenico Siciliano (Segretario Generale)

dott. Giacomo Piva (Vice Segretario)

R.S.U.:

Almici Aldo

Sorteni Giovanni

Mantegari Roberta

Tiraboschi Silvia

Organizzazioni sindacali territoriali:

Eggenter Ornella

CGIL/FP

Merlini Ivo

CISL FPS